



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 20.05.2020

Info/79(R)/END OF WASTE CARTA E CARTONE: parere favorevole del Consiglio di Stato alla bozza di regolamento

### **END OF WASTE PER CARTA E CARTONE: PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO**

Il Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 7 maggio, ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, predisposto e trasmesso dal MATTM, che disciplina i criteri secondo i quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere tali, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.

la Sezione condivide *in primis* la scelta del MATTM di **lasciare autonoma**, diversamente da altri testi regolamentari, la **disciplina dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto** da quella riferita agli scopi specifici di utilizzabilità dei rifiuti una volta recuperati.

Inoltre, il Consiglio di Stato approva la scelta operata dal Ministero di inserire all'art. 3 un esplicito riferimento alla **norma UNI 643 su carta e cartone** (richiamo che ISPRA aveva chiesto di inserire all'art. 1) in modo da rendere più chiare le modalità di sviluppo dell'intero processo che, dalle operazioni di recupero fino ai requisiti di qualità dei prodotti in uscita, deve conformarsi alle disposizioni di detta norma UNI.

Il CdS nel proprio parere approva la scelta del MATTM di inserire un richiamo alla norma UNI 643 su carta e cartone all'articolo 3 piuttosto che all'articolo 1, come suggerito da ISPRA, rendendo così più chiare le modalità di sviluppo dell'intero processo che, dalle operazioni di recupero fino ai requisiti di qualità dei prodotti in uscita, deve conformarsi alle disposizioni della citata norma UNI. Inoltre ha sottolineato come condivide la scelta di rendere indipendente, a differenza di quanto fatto in altri regolamenti, la disciplina dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto da quella riferita agli scopi specifici di utilizzabilità dei rifiuti una volta recuperati (articolo 4).

L'unico rilievo avanzato dal Consiglio di Stato è rappresentato dalla non condivisione della scelta del MATTM di limitare ad un anno il termine obbligatorio di conservazione dei campioni (che scende a sei mesi nel caso di impianti in possesso di certificazioni ambientali) da parte dei produttori di carta e cartone recuperati. Infatti il CdS si chiede se, anche in considerazione della non deperibilità del prodotto e non costituendo aggravio una conservazione più lunga, il termine di un anno risponda effettivamente ad un precipuo interesse pubblico.

Il CdS ha infine rilevato, come già fatto per altri regolamenti (vd. regolamento EoW per la gomma vulcanizzata granulare - GVG), come non sia immediatamente chiara l'indicazione della "Autorità competente", di cui all'articolo 5, destinataria della dichiarazione di conformità che il produttore è tenuto a trasmettere per ogni lotto prodotto. Auspica quindi, pur tenendo conto dei chiarimenti del MATTM nelle precedenti circostanze, una indicazione più chiara circa l'Autorità competente preposta alla ricezione delle dichiarazioni di conformità.

Il **Consiglio di Stato**, nell'Adunanza di sezione del 7 maggio, ha espresso **parere favorevole** (numero affare 258/2020) sullo **schema di regolamento** presentato da MATT in ordine alla **cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di carta e cartone**, Tale schema di regolamento sottoposto al parere del Consiglio di Stato si colloca evidentemente nell'ambito delle misure volte a creare, in conformità alla direttiva 2008/98/CE, una società del riciclo dei rifiuti riducendo, al contempo, le quantità di rifiuti avviati in discarica e perseguendo gli **obiettivi dell'economia circolare**.

Passando all'esame del contenuto del regolamento, la Sezione condivide *in primis* la scelta del MATTM di **lasciare autonoma**, diversamente da altri testi regolamentari, la **disciplina dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto** da quella riferita agli scopi specifici di utilizzabilità dei rifiuti una volta recuperati.

Inoltre, il Consiglio di Stato approva la scelta operata dal Ministero di inserire all'art. 3 un esplicito riferimento alla **norma UNI 643 su carta e cartone** (richiamo che ISPRA aveva chiesto di inserire all'art. 1) in modo da rendere più chiare le modalità di sviluppo dell'intero processo che, dalle operazioni di recupero fino ai requisiti di qualità dei prodotti in uscita, deve conformarsi alle disposizioni di detta norma UNI.

Il regolamento prosegue così il suo iter.